

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4225

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, RIPAMONTI, ORLANDI, CURTI IVANO, ALESSANDRINI

Presentata il 1° novembre 1962

Concessione di una indennità professionale direttiva agli ingegneri ed architetti del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli organici del personale tecnico laureato dipendente dallo Stato soffrono tutti di grave carenza per la continuata quasi completa diserzione dei concorsi da parte dei giovani laureati; diserzione che, come è noto ormai a tutti, si è accentuata in modo impressionante negli ultimi anni.

La causa di tale increscioso stato di cose che non pochi danni arreca ed è responsabile di notevole disagio morale e materiale per i servizi tecnici dello Stato e per gli stessi suoi attuali funzionari, è ovviamente da ricercarsi nel trattamento economico assai diverso, che giovani laureati in ingegneria riescono a procurarsi nella libera professione o nell'impiego privato od anche parastatale, rendendo l'impiego dello Stato non più appetibile e privo di qualsiasi attrattiva.

Se questa, però, è la situazione attuale di tutti i tecnici laureati dipendenti dallo Stato, più grave è tuttavia la situazione dei ruoli dei dipendenti dai Lavori pubblici, il cui trattamento economico non è migliorato da nessuna particolare indennità o premio.

Nell'attesa, perciò, di un più radicale provvedimento e di una diversa sistemazione generale del pubblico impiego — non potendosi attendere oltre senza determinare una

crisi che potrebbe investire la intera funzionalità degli organi del Ministero dei lavori pubblici — l'istituzione di una indennità professionale da erogare in misura unica agli ingegneri ed architetti dipendenti dai lavori pubblici, sia pure di modeste proporzioni, servirebbe:

a colmare le sperequazioni oggi esistenti nel trattamento tra le diverse categorie di tecnici laureati dello Stato;

a migliorare sensibilmente il trattamento economico specie per i più giovani e ai gradi più bassi (che più di tutti risentono delle difficoltà di vita offerte dall'impiego statale);

a soddisfare una antica aspirazione economica e morale della intera categoria, che ha sempre avanzato richieste in tal senso, in quanto in nessun modo, in effetti, essa con l'attuale trattamento riservatole è compensata, sia pure simbolicamente, delle notevoli responsabilità penali, civili ed amministrative, che i singoli ingegneri od architetti devono affrontare, in nome proprio, quotidianamente nell'esercizio della professione che loro esercitano per conto dello Stato, e dei rischi e pericoli cui vanno incontro per la frequenza e la permanenza nei cantieri;

ed infine ad attenuare l'attuale situazione di grave disagio della categoria.

Né è da pensare che altri provvedimenti palliativi possano dar esito altrettanto soddisfacente, se si tien conto, oltre che della diserzione dei concorsi già citata, anche dell'impressionante esodo volontario degli ingegneri ed architetti — già in servizio — accentuato negli ultimi tempi.

Già in altri tempi, per un analogo fenomeno verificatosi nella stessa categoria del Genio civile, fu autorevolmente affermato che *Periculum est in mora*.

Il Genio civile ha conosciuta infatti una analoga — non uguale — crisi tra gli anni 1893 e il 1908, essa non potè che essere sanata nel 1908 con un aumento degli stipendi agli ingegneri pari al 50 per cento.

L'attuale provvedimento, che si propone — pur conseguente a una crisi degli organismi tecnici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici assai più lunga e più profonda — non ha la vastità di quello citato; si confida tuttavia che una volta adottato, servirebbe a migliorare notevolmente la situazione, anche se non a sanarla definitivamente.

D'altra parte da nessuna parte potrebbero essere impugnate la giustizia e la validità del riconoscimento professionale, una volta che, tra l'altro, già esistono riconoscimenti di questo genere, sia tra gli stessi ingegneri dipendenti dallo Stato (cassa di colleganza degli ingegneri dipendenti dal Ministero dei

trasporti in riconoscimento di un rischio personale), sia in altri campi di impiego (indennità di volo concessa agli aviatori).

Lo schema di disegno di legge che questa relazione illustra ed accompagna si compone di due articoli:

Il primo stabilisce quale personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici dovrà beneficiare della indennità professionale, che viene anche fissata in misura unica di lire 50.000 nette mensili a testa.

Lo stesso articolo dichiara che l'indennità sarà cumulabile con ogni altro assegno oggi goduto, e sarà pensionabile e non riassorbibile da futuri altri eventuali miglioramenti.

L'articolo secondo prevede le fonti di finanziamento per la corresponsione della predetta indennità. Il suo ammontare globale sarà conseguito mediante una ritenuta dello 0,40 per cento sull'importo lordo dei lavori eseguiti o controllati anno per anno dagli organi del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S., che sarà versato in conto entrata tesoro in apposito capitolo di bilancio.

Nessun aggravio particolare, come si vede, ne deriva per il bilancio dello Stato, mentre grande sarà il beneficio che lo Stato stesso conseguirà da una rapida ripresa dei suoi ruoli tecnici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici; ripresa che potrà essere rapida sia in senso numerico che qualitativo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 ai funzionari del ruolo organico ordinario e del ruolo aggiunto al ruolo ordinario degli ingegneri del Corpo del Genio civile e dell'A.N.A.S., del ruolo organico degli ingegneri urbanistici e degli architetti del Corpo del Genio civile e dei corrispondenti ruoli aggiunti degli ingegneri, degli ingegneri urbanistici e degli architetti del Corpo del Genio civile e dell'A.N.A.S. è corrisposta una indennità professionale direttiva nella misura unica di lire 50.000 nette mensili.

L'indennità, cumulabile con l'assegno integrativo e con il premio di interessamento, è pensionabile, non è riassorbibile con eventuali futuri aumenti di stipendio di carattere generale e compete anche durante il congedo ordinario.

ART. 2.

Alla copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, si provvede mediante ritenuta dello 0,40 per cento sull'importo lordo dei lavori appaltati direttamente dall'Amministrazione dei lavori pubblici o dell'A.N.A.S. e da essi affidati ad Enti, Consorzi o Società, anche cooperative, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'ammontare della predetta ritenuta sarà versata in apposito capitolo del bilancio delle entrate. Le somme saranno trimestralmente iscritte, con decreto del Ministro per il tesoro, nei capitoli appositamente istituiti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.